



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

136/2013

OTTOBRE/14/2013 (*)

24 Ottobre 2013

**DAL 1[^] OTTOBRE E' AUMENTATA
L'IVA: DAL 21% AL 22%. CON IL
COMUNICATO STAMPA DEL
30.09.2013 L'AGENZIA DELLE
ENTRATE HA CHIARITO CHE,
EVENTUALI ERRORI
NELL'APPLICAZIONE DELLA NUOVA
ALIQUOTA IVA DEL 22%, PER LE
FATTURE EVENTUALMENTE EMESSE
E I CORRISPETTIVI CERTIFICATI,
POTRANNO ESSERE
REGOLARIZZATI EMETTENDO UNA**

NOTA DI ADDEBITO SENZA APPLICAZIONE DI NESSUNA SANZIONE.

Come noto, **dall'1.10.2013 l'aliquota IVA ordinaria è passata dal 21% al 22%**, per effetto di quanto disposto dall'art. 11, comma 1, DL n. 76/2013 - convertito dalla Legge 99/2013 - che ha posticipato a tale data la decorrenza dell'incremento, originariamente fissata all'1.7.2013 ad opera della Finanziaria 2013.

Pertanto, a partire dalla data suddetta, per tutte le operazioni imponibili alle quali si applicava l'aliquota del 21% dovrà essere applicata la nuova aliquota del 22%.

A tal riguardo, viene ad assumere notevole importanza l'individuazione del momento di effettuazione delle operazioni, così come disciplinato ***dall'art. 6 del DPR n. 633/1972***, che determina il momento impositivo sulla base di fatti o atti che variano in funzione del tipo di operazione, ossia, in modo estremamente semplificato e di regola, nei seguenti momenti:

- ***per le prestazioni di servizi, l'operazione Iva si considera effettuata al momento del pagamento;***
- ***per le cessioni di beni:***
 - a) per i beni immobili** l'operazione Iva si considera effettuata nel momento della stipulazione dell'atto;
 - b) per i beni mobili** rileva il momento della consegna o spedizione del bene e, precisamente:
- ***se in un momento antecedente a quelli sopra descritti o, indipendentemente dagli stessi, viene emessa fattura, l'operazione Iva si considera effettuata alla data della fattura (per l'importo fatturato);***

- ***se in un momento antecedente ai precedenti, viene pagato in tutto o in parte il corrispettivo, limitatamente all'importo pagato, l'operazione Iva si considera effettuata alla data del pagamento.***

Regole particolari sono stabilite poi, per alcune prestazioni di servizi e cessioni di beni (cessione con effetti differiti, somministrazione, permuta, ecc.) pertanto, si rinvia per un'analisi più dettagliata e completa al testo dell'art. 6 del D.P.R. n. 633/1972 citato.

CASI PARTICOLARI INDIVIDUAZIONE MOMENTO EFFETTUAZIONE OPERAZIONI.

Fatture ad esigibilità differita: anche quando l'imposta è esigibile al pagamento (es: operazioni con enti pubblici), il momento di effettuazione dell'operazione resta invariato (consegna o spedizione) ai fini dell'applicazione dell'aliquota.

IVA per cassa: i soggetti che applicano questo sistema contabile possono emettere fatture ad esigibilità differita ma, ai fini dell'applicazione dell'aliquota, vale sempre il momento di effettuazione dell'operazione.

Fattura o corrispettivo anticipato prima della consegna: il momento di effettuazione dell'operazione limitatamente all'importo pagato è quello della fattura o del pagamento. Significa che, se nell'ambito di operazioni terminate dopo il primo ottobre sono stati pagati **acconti** prima di tale data (o è stata emessa fattura anticipata), a questi si applica ancora l'**IVA al 21%**.

CHIARIMENTI COMUNICATO STAMPA

Con il comunicato stampa del 30.09.2013, l'Agenzia delle Entrate ha integralmente richiamato le indicazioni contenute e descritte nella **circolare**

n. 45/E del 12 ottobre 2011, emanata in occasione dell'aumento dell'aliquota IVA dal 20 al 21%, i cui termini, pertanto, dovranno essere applicati anche in questa fattispecie.

Pertanto, l'Agenzia delle Entrate nel citato comunicato stampa ha precisato nuovamente che:

*"... qualora nella fase di prima applicazione, ragioni di ordine tecnico impediscano di adeguare in modo rapido i software per la fatturazione e i misuratori fiscali, gli operatori potranno **regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento** (art. 26, primo comma, del DPR n. 633 del 1972). La regolarizzazione **non** comporterà alcuna **sanzione** se la maggiore imposta collegata all'aumento dell'aliquota verrà comunque versata ..."*

Da quanto sopra, si può desumere che, i contribuenti che nei primi giorni di ottobre non abbiano applicato la nuova aliquota per "*ragioni di ordine tecnico*", possono **regolarizzare l'errata fatturazione, operando una variazione in aumento per la maggior IVA dovuta ai sensi dell'art. 26, comma 1, DPR n. 633/72, ossia tramite l'emissione di una nota di debito.**

Naturalmente, i termini per la regolarizzazione saranno diversi secondo la periodicità di liquidazione dell'IVA, ossia mensile o trimestrale.

In particolare, il versamento della maggior IVA a debito va effettuato entro i seguenti termini:

LIQUIDAZIONE PERIODICA	PERIODO DI FATTURAZIONE	TERMINE VERSAMENTO
MENSILE	ottobre e novembre	Versamento acconto Iva

		(27 dicembre)
	dicembre	Termine liquidazione annuale (16 marzo)
TRIMESTRALE	quarto trimestre	Termine liquidazione annuale (16 marzo)

Il versamento della maggiore imposta dovuta a seguito della corretta applicazione dell'aliquota dovrà essere effettuato utilizzando i codici tributo delle liquidazioni di riferimento. Dovranno, altresì, essere corrisposti gli interessi (2,5%) ove le scadenze sopraindicate comportino un differimento dei termini ordinari di liquidazione e versamento.

La variazione di aliquota, intervenuta dall'inizio del mese di ottobre, avrà effetto, per la prima volta, nella relativa liquidazione, in scadenza il 18.11.2013 (il 16.11 cade di sabato), per i soggetti mensili e in sede di dichiarazione IVA annuale per i soggetti trimestrali.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/GC